

LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.LGS 148/15

DM 95442/16

CIRC. INPS 197/15 "Prime indicazioni per l'applicazione del D.Lgs. n. 148/15".

CIRC. INPS 139/16 "Le causali di intervento ed i criteri di esame previsti dal D. M. 15 aprile 2016, n. 95442".

CIRC. INPS 9/17"Cig Istruzioni tecniche - compilazione UniEmens".

MESS. HERMES 2908/16 "Il nuovo procedimento di concessione e obbligo della Relazione tecnica".

MESS. HERMES 3777/19 istruttoria domande CIGO – Indicazioni operative



DISPOSIZIONI GENERALI SINTESI

	BENEFICIARI	• Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, anche APPRENDISTI con contratto di apprendistato professionalizzante.
	REQUISITI SOGGETTIVI	 Anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 GIORNI presso l'unità produttiva alla data di presentazione della domanda.
	DURATA MASSIMA COMPLESSIVA	 Per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 MESI IN UN QUINQUENNIO MOBILE.
	CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE	 Il contributo addizionale è maggiore in relazione ad un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. CONTRIBUTO ADDIZIONALE NON DOVUTO SINO AL 31/12/21.
	MODALITÀ DI EROGAZIONE A CONGUAGLIO	 Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato, di regola, dall'impresa. Viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 MESI
-	MODALITÀ DI EROGAZIONE A PAGAMENTO DIRETTO	 CIGO: Il pagamento diretto relativo alle integrazioni salariali ordinarie potrà essere ammesso solamente laddove vengano provate difficoltà finanziarie dell'impresa tramite la presentazione, alla competente sede INPS, della documentazione di cui all'allegato 2. Circ 197/15 CIGS: la competenza all'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'INPS rimane del Ministero del Lavoro



INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE - SINTESI

Limite massimo delle 52 SETTIMANE DI CIGO in un biennio mobile;

DURATA

- Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di UN TERZO DELLE ORE ORDINARIE LAVORABILI NEL BIENNIO MOBILE, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione di CIG;
- Per ciascuna UNITA' PRODUTTIVA, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale autorizzati non possono superare la durata massima complessiva di 24 MESI (per le imprese dell'edilizia il limite è di 30 mesi) in un quinquennio mobile

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La domanda deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
- Il termine di 15 GIORNI dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- Per le causali EONE il termine è la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;



NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA



Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento di un'attività idonea a realizzare L'INTERO CICLO PRODUTTIVO o una sua fase completa, unitamente alla presenza di LAVORATORI IN FORZA in via continuativa.

Non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i **CANTIERI TEMPORANEI DI LAVORO**, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di <u>breve durata</u> e/o per l'installazione di impianti.



NOZIONE DI UNITÀ PRODUTTIVA

Il concetto organizzativo di UNITÀ PRODUTTIVA

è adottato come parametro per

definire il requisito della ANZIANITÀ di effettivo lavoro di almeno 90 giorni

calcolare, con riferimento alla CIGO, i 3 limiti temporali di utilizzo definire
l'incremento
del
CONTRIBUTO
ADDIZIONALE

radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze

104 SETTIMANE
NEL
QUINQUENNIO
52 SETTIMANE
NEL
BIENNIO
1/3 ORE
LAVORABILI
NEL BIENNIO



ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA CIGO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE OO.SS

comparativamente più rappresentative a livello nazionale e **RELATIVA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA** (art 14 D.lgs 148/15);

RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA così come previsto dall'art. 2 DM 95442/16;

DOCUMENTO D'IDENTITA' del dichiarante;

Eventuale ulteriore documentazione in base alla causale prescelta (si rimanda al DM)



CONSULTAZIONE SINDACALE

(ART. 14)

- RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
 RAPPRESENTANZA SINDACALE
 UNITARIA
- ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PIÙ RAPPRESENTATIVE (CGIL-CISL-UIL)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

- Cause della sospensione o riduzione orario
- Entità e durata prevedibile
- Numero dei lavoratori interessati
- 2.ESAME CONGIUNTO DELLA SITUAZIONE (a richiesta di una delle parti)

All'atto della presentazione della domanda di CIGO deve essere data comunicazione dell'esecuzione di questi adempimenti



ART. 14 D.LGS. 148/15 - INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE — CHIARIMENTI

(HERMES 3777/19)

L'azienda deve allegare alla domanda di concessione della CIGO, pena l'inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione inviata a tutte le suddette organizzazioni sindacali tramite PEC o raccomandata A/R.

Al fine di avere prova certa della data in cui la comunicazione è pervenuta ai destinatari, l'azienda deve altresì allegare copia delle ricevute di avvenuta consegna (PEC, raccomandata A/R, Fax)

Nel caso in cui l'azienda produca copia del verbale di accordo sindacale sottoscritto da tutte le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previste dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, non è necessario che dimostri anche l'avvenuta notifica delle relative comunicazioni.

Non è necessario dare prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione ex art. 14 del d.lgs. 148/2015, e, quindi, di essere state preventivamente informate dall'azienda di quanto previsto dall'art. 14 medesimo.



Viene ribadito l'obbligo, per le imprese del settore edile di attivazione della procedura di consultazione, solo in caso di richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane.

CONCESSIONE INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA: FATTISPECIE (D.M. N° 95442/16)

ART.3

MANCANZA DI LAVORO/COMMESSE

CRISI DI MERCATO

ART.6

EVENTI METEO

ART.7

SCIOPERO DI UN REPARTO O ALTRA IMPRESA ART.4

FINE CANTIERE

FINE LAVORO

FINE FASE LAVORATIVA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI PROGETTI

ART.8

INCENDI ALLUVIONI SISMI CROLLI MANCANZA ENERGIA ELETTRICA

IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI ANCHE PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ

SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ART.5

MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI

ART.9

GUASTO AI MACCHINARI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA.





REQUISITI GENERALI

RELAZIONE TECNICA (CIRC. 139/16)

TRANSITORIETA' DELL'EVENTO

RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

NON IMPUTABILITA' DELLA CAUSALE



TRANSITORIETA' DELL'EVENTO

Si può ricorrere alla CIGO per CRISI DI BREVE DURATA E DI NATURA TRANSITORIA

La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

Sotto il profilo della "temporaneità" dell'evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione. La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano infatti una "non transitorietà" della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90).



RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

La ripresa dell'attività aziendale deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda.

A tal fine è necessario che l'azienda provveda ad allegare documentazione comprovante le iniziative poste in essere per la ripresa dell'attività lavorativa (ad es: copie di preventivi, nuove acquisizione di ordini e commesse, partecipazione a gare di appalto o a fiere del settore etc) in modo tale da consentire alla Sede di valutare positivamente l'istanza;



NON IMPUTABILITA' DELLA CAUSALE

Consiste non solo nella involontarietà, assenza di imperizia e negligenza o inadempienze dell'azienda e dei suoi dipendenti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale.

Si precisa che la non imputabilità è da valutarsi in riferimento all'intero ciclo produttivo, comprensivo dei rapporti intercorrenti tra azienda ed eventuali terze parti (Committenti, fornitori ecc.)

Ad esempio non può considerarsi integrata la causale «Mancanza di materie prime» nel caso in cui la mancanza delle stesse derivi da eventi imputabili al fornitore, rientrando la fattispecie nella responsabilità contrattuale o extracontrattuale.



ART. 11: SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Attivabile in caso di domande incomplete o carenti della documentazione necessaria

In caso di SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

l'INPS può richiedere all'impresa di fornire ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione della richiesta gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria;

Il mancato riscontro alle suddette richieste verrà valutato negativamente in sede di definizione delle domande

Altresì non sarà ammesso il riesame basato su integrazioni richieste ex art 11 DM 95442 e non trasmesse nei termini indicati;



CRITICITA' RISCONTRATE DALLA SEDE

COMUNICAZIONI SINDACALI

COMUNICAZIONE ALLE OO.SS CARENTE DEGLI ELEMENTI NECESSARI(Cause della sospensione o riduzione orario, Entità e durata prevedibile, Numero dei lavoratori interessati);

COMUNICAZIONE TARDIVA o CONCOMITANTE;

Mancata comunicazione alla RSU/RSA aziendale;

Mancato invio ad una delle 3 sigle considerate da prassi consolidata maggiormente rappresentative a livello nazionale(CGIL – CISL- UIL);

Mancata allegazione ricevuta di avvenuta consegna.



CRITICITA' RISCONTRATE DALLA SEDE



Mancanza documento d'identità del legale rappresentante/dichiarante;

Carenza nella descrizione e indicazioni degli elementi essenziali (transitorietà, non imputabilità e prevedibilità di ripresa);

Mancata compilazione della tabella sull'«Andamento degli **INDICATORI** economico-finanziari di bilancio».



CRITICITA' RISCONTRATE DALLA SEDE

IN CASO DI **EVENTO METEO**

EVENTI METEO

Carenza o addirittura mancanza della descrizione della attività e della fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

Mancata indicazione dell'ubicazione del cantiere e delle giornate o ore effettivamente richieste;

In caso di pioggia nei giorni precedenti a quello richiesto, spesso viene richiesto pioggia e non fango;

Discordanza tra quanto dichiarato in RT e quanto richiesto in domanda.



NOVITA INTRODOTE DALLA CIRC. N° 125/21

INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIARE POST «DL SOSTEGNO» DL N $^{\circ}$ 41/21

- DL 73/21 «DL SOSTEGNI BIS»(L. 106/21)
- DL 99/21 (abrogato dalla L. 106/21 ma con effetti e rapporti giuridici salvi)
- DL 103/21 (convertito in L 125/21)



SITUAZIONE POST 30/06/21

ART. 50 BIS COMMA 2 DL 73/2021

CARATTERISTICHE

- -Previste 17 settimane di cassa covid fruibili dal 01/07/21 al 31/10/21 in continuità con il DL 41/21
- dipendenti in forza al 30/06/21

BENEFICIARI

- Datori di lavoro delle industrie tessili, confezionamento di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia
- ATECO 2007 13, 14 E 15





SITUAZIONE POST 30/06/21



CIGO COVID TESSILE

(ART. 50 BIS COMMA 2 dl 73/2021)

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31/10/2021

CIGO NON COVID

DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN CASO DI FRUIZIONE DELLA CIG

